

NR. 9 ANNO 2018

Venerdì 02 marzo



# Prometheus

## Settimanale "Prometheus"

Rubrica di aggiornamento normativo

### IN QUESTO NUMERO

1. Pubblicato il decreto sul riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi
2. Differito al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
3. Il regolamento comunale sull'avvocatura può prevedere il potere di nomina dei legali esterni in capo al segretario generale
4. I chiarimenti relativi a clausole del bando di gara oggettivamente incerte rappresentano l'interpretazione autentica fornita dalla stazione appaltante

## **1. Pubblicato il decreto sul riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi**

Sulla G.U. del 26 febbraio 2018 n. 47 è stato pubblicato il DM 12 febbraio 2018 necessario per poter effettuare il riaccertamento straordinario dei residui nelle ipotesi previste dalla Legge di stabilità 2018 (Legge n. 205/2017, art. 1, comma 848).

Vengono dettati i criteri e le regole da utilizzare sia per i Comuni che non hanno mai provveduto al riaccertamento straordinario, sia per quelli che lo hanno effettuato non correttamente, secondo quanto rilevato dalle competenti sezioni regionali della Corte dei conti o dai servizi ispettivi del Ministero dell'economia.

In entrambe le ipotesi, gli Enti dovranno provvedere contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017.

In particolare:

- i Comuni che hanno già effettuato il riaccertamento straordinario dei residui, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, con delibera di Giunta provvederanno alle rettifiche riguardanti i residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015.
- i comuni che non hanno ancora deliberato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, con delibera di Giunta provvederanno, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti.

Entro trenta giorni dalla delibera di giunta concernente il riaccertamento straordinario dei residui effettuato in attuazione dell'art. 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ciascun ente dovrà trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze il prospetto riguardante la rideterminazione del risultato di amministrazione allegato alla medesima delibera (l'allegato 2/C al decreto), tramite l'applicazione web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it> predisposta dal Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, dedicata anche al monitoraggio del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui.

## **2. Differito al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione**

L'art. 151 comma 1 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che i Comuni deliberino il bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; la stessa norma dispone che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

In effetti, tale differimento è avvenuto: il nuovo termine previsto dal Decreto del Ministero degli Interni del 9 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15 febbraio 2018, è quello del 31 marzo 2018 (dopo che vi era già stato un primo spostamento al 28 febbraio). Conseguentemente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 163 comma 3 del TUEL, è confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio sino alla medesima data.

La richiesta dell'ulteriore differimento era stata avanzata dall'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) in data 5 febbraio 2018 e dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.), di ulteriore differimento fino al 31 marzo 2018 del predetto termine, per la complessità del quadro giuridico e finanziario di riferimento.

## **3. Il regolamento comunale sull'avvocatura può prevedere il potere di nomina dei legali esterni in capo al segretario generale**

Secondo la giurisprudenza (cfr., recentemente, TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 19 febbraio 2018, n. 1068), non può configurarsi alcuna lesione delle prerogative di piena

indipendenza ed autonomia dell'Avvocatura comunale nella norma del Regolamento Comunale dell'Avvocatura che attribuisce al Segretario Generale il potere di individuazione e nomina di legali esterni all'ente: ciò in quanto l'autonomia riconosciuta agli avvocati degli enti pubblici concerne la "*trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente*" (cfr. art. 23, primo comma, della L. n. 247/2012 recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e non attiene invece a aspetti di carattere organizzativo (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 2434/2016).

Ed infatti, l'art. 97 comma 4 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) conferisce al Segretario Generale il potere di coordinamento, che non incide sull'autonoma organizzazione e gestione dell'attività forense dei professionisti dell'avvocatura comunale ma è unicamente volto ad attuare - per il tramite della figura di interrelazione tra l'apparato amministrativo dell'ente ed i rappresentanti politici dell'ente stesso - il necessario coordinamento del servizio legale rispetto alla complessiva organizzazione amministrativa comunale.

#### **4. I chiarimenti relativi a clausole del bando di gara oggettivamente incerte rappresentano l'interpretazione autentica fornita dalla stazione appaltante**

Nelle gare pubbliche, in una situazione di obiettiva incertezza dipendente dal fatto che le clausole della *lex specialis* risultano malamente formulate o si prestano comunque ad incertezze interpretative o siano equivoche, la risposta dell'Amministrazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti avanzata dai concorrenti non costituisce un'indebita e perciò illegittima modifica delle regole di gara, ma una sorta d'interpretazione autentica con cui la stazione appaltante chiarisce la propria volontà provvedimentale in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della *lex specialis* (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 aprile 2015, n. 2097).

I chiarimenti operano a beneficio di tutti e, laddove trasparenti, tempestivi, ispirati al principio del *favor participationis* e resi pubblici, non comportano, se giustificati da un oggettiva incertezza della *lex* di gara, alcun pregiudizio per gli aspiranti offerenti, tale da rendere preferibile, a dispetto del principio di economicità, l'autoannullamento del bando e la sua ripubblicazione (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 7 febbraio 2018, n. 781) né una modifica della volontà da parte dell'amministrazione, rispetto a quanto bandito, ma di una riconduzione a sistema di alcune oggettive contraddizioni presenti nella *lex gara*.

SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – NR. 9/2018

CHIEDI INFORMAZIONI SUL SERVIZIO “PROMETHEUS” CHIAMANDO AL NUMERO 0965.28125

INTERDATA CUZZOLA SRL - VIA DEL GELSOMINO 37, 89128 REGGIO CALABRIA – E-MAIL:  
[SEGRETERIA@CUZZOLA.IT](mailto:SEGRETERIA@CUZZOLA.IT) - [WWW.CUZZOLA.IT](http://WWW.CUZZOLA.IT)